



Statuto del Partito **RUMÂGNA UNIDA** (Romagna Unita)

Sommario

Parte I – Elementi costitutivi:

elementi essenziali di vita del Partito (nome, simbolo, principi, finalità)

Parte II – Organi statutari:

struttura del Partito, i soggetti che lo animano (Presidenza; Reggenza; Consiglio; Sezioni Territoriali e relativi Delegati; Comprensori e relativi Delegati; Delegati Comunali; Tesserati; Amministrazione e tesoreria)

Parte III – Organi decisionali:

come avvengono le decisioni (Congresso Annuale, Congresso Straordinario e relative modalità)

Parte IV – Tutele e garanzie:

rapporti con il M.A.R. e altre forme di garanzia

Note di linguistica e grafia

modalità per la corretta interpretazione dello Statuto, con particolare attenzione alla lingua romagnola

Disposizioni provvisorie:

definizione dei ruoli nelle prime fasi di vita del Partito, dalla sua costituzione al primo Congresso

PARTE I – ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Costituzione

È costituito il partito politico denominato “Rumâgna Unida”.

1. Rumâgna Unida ha origine dall’attivazione dell’art. 5 prevista dallo Statuto del M.A.R. (Movimento per l’Autonomia della Romagna) – allegato n. 1 al presente Statuto – e pone le sue radici nella storia dell’autonomismo romagnolo, nato nell’antifascismo popolare e repubblicano dei senatori e costituenti Giovanni Braschi (1891 – 1959) e Aldo Spallicci (1886 – 1973), e proseguito con l’importante battaglia culturale di cui il M.A.R. (Movimento per l’Autonomia della Romagna), costituito dall’On. Stefano Servadei (1923 – 2016) il 9 marzo 1991, si è fatto portavoce.

2. La denominazione è Rumâgna Unida e rappresenta la ferma volontà di abbattere i muri istituzionali che ci dividono e di riconoscere alla Romagna una autonomia istituzionale e morale, tanto nella sua interezza di regione quanto nelle sue peculiarità specifiche: la Romagna o è unita o non può essere sé stessa pienamente. L’uso della lingua romagnola risponde alla fondamentale necessità di difendere un patrimonio culturale portatore della massima dignità, anche politica.

Art. 2 – Simbolo

- a) Il simbolo del Partito è una rielaborazione del simbolo donato dall'artista Ettore Nadiani (1905 – 2005) al Movimento per l'Autonomia della Romagna all'atto della sua fondazione nel 1990. L'opera di Nadiani raffigura una Caveja, simbolo della Romagna, nera su fondo giallo e rosso come da allegato n. 2 al presente Statuto, contenente al suo interno il gallo romagnolo, a raffigurare tanto le origini celtico-galliche quanto – nei colori – il legame che la Romagna porta fin dal nome con Roma. Oltre ai legami appena citati, il giallo dell'oro rappresenta il grano delle messi che hanno fatto ricca questa terra; il rosso rappresenta il sangue versato dai romagnoli nella storia d'Italia e le tante lotte che hanno animato il cuore della Romagna. Il simbolo di Rumâgna Unida consiste nella Caveja di colore oro su fondo rosso scuro, come da allegato n. 3 al presente Statuto.
- b) Il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati esclusivamente per espressa deliberazione a maggioranza dei due terzi del Congresso Annuale (Cungrës dl Ânn), fatte salve le norme sulla concessione del simbolo da parte del M.A.R. di cui all'art. 26 del presente Statuto.

Art. 3 – Sede

La sede del Partito è a Ravenna, sita al numero civico 19 di via Francesco Negri (già *Cul de Sac*).

La sede può essere trasferita all'interno del territorio romagnolo con delibera del Congresso Annuale (Cungrës dl Ânn).

Art. 4 – Principi fondamentali

Rumâgna Unida si ispira ai seguenti e irrinunciabili principi:

AUTONOMIA: il principio dell'autonomismo, nell'alveo dei valori dello Stato di diritto, come sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana nel quinto dei suoi Principi Fondamentali, purtroppo non ancora pienamente attuato, che così recita: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato **il più ampio decentramento amministrativo**; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". Questo principio, per Rumâgna Unida, non è solo un valore costituzionale ma un modello efficace di gestione e distribuzione del potere pubblico e dei relativi servizi, valido per ogni amministrazione (regionale e non) d'Italia e d'Europa.

AMBIENTE come diritto fondamentale della collettività, da difendere in una visione profonda e unitaria del bene ambientale, naturalistico e paesaggistico, comprensiva di tutte le risorse – produttive e non produttive – che determinano la **caratterizzazione** della Romagna e delle sue comunità; l'urbanistica sostenibile e la lotta al consumo di suolo; la difesa della terra e delle colture, con particolare attenzione a quelle autoctone; la tutela della salute e della vita umana, vegetale e animale, favorendo sempre un'economia circolare e di ampio respiro.

PROSSIMITÀ ISTITUZIONALE come principio guida del nostro ordinamento costituzionale ispirato alla sussidiarietà, da intendere non come ostacolo ma come aiuto alle comunità, con autorità e istituzioni prossime al cittadino sia geograficamente che moralmente, **rispettose delle micro-territorialità** che compongono ogni regione italiana, al servizio del cittadino, vero e unico titolare del potere.

DIRITTI UMANI come fondamento della società, nel solco tracciato dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1948) e conseguente *Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici* (Nazioni Unite, 1966), includendovi il rispetto inviolabile della dignità e della libertà umana in ogni momento della vita; il patrimonio culturale e spirituale delle genti locali e dei predecessori; la tutela del lavoro manuale e intellettuale, la sua promozione e la difesa da ogni forma di sfruttamento; l'eguaglianza sostanziale di tutti gli individui, senza discriminazioni di genere, origine etnica e nazionalità, culto religioso, appartenenza politica, lingua, condizioni personali, economiche e sociali; la negazione di violenza, razzismo e nazionalismo; il massimo rispetto della libertà d'opinione e di pensiero, la netta e categorica **opposizione a ogni forma di colonialismo esplicito o implicito, a ogni forma di sfruttamento e svilimento delle identità locali.**

ETICA declinata ex art. 3 lett. e) dello Statuto del Movimento per l'Autonomia della Romagna (allegato n.1 del presente Statuto): *affermazione dell'etica del vecchio galantuomo romagnolo da affermare tanto nei rapporti personali quanto nella gestione della cosa pubblica*, come strumento di **buon governo** per la crescita e la cura delle comunità.

Art. 5 – Finalità del Partito

Il Partito ha due scopi: il riconoscimento istituzionale amministrativo della Romagna come Regione d'Italia e l'attività politica all'interno della Romagna, al servizio delle comunità.

1. Riconoscimento istituzionale amministrativo della Romagna come Regione d'Italia.

La Romagna è una regione d'Italia e d'Europa che attualmente non vede riconosciuta alcuna autonomia amministrativa e istituzionale, che soffre di una stabile sproporzione causata dalla sistematica carenza di rappresentatività democratica all'interno degli organi decisionali delle istituzioni regionali che momentaneamente la comprendono. Rumâgna Unida ha l'obiettivo di permettere alla Romagna, che per lo Stato ancora non esiste, di vedere riconosciuto il proprio diritto di esistere istituzionalmente e alle comunità romagnole il diritto di potersi liberamente autodeterminare.

2. Proposta politica per le comunità romagnole.

Allo stesso tempo, nel percorso per il raggiungimento di quanto esplicitato al punto 1 del presente articolo, Rumâgna Unida vuole colmare una grave lacuna della politica romagnola dovuta alla mancata presenza sul territorio regionale di forze politiche non centraliste, facendosi portavoce delle istanze delle comunità,

avanzando proposte per la Romagna, in Romagna, rispondendo unicamente alla Romagna senza assoggettare il proprio operato politico a logiche di tipo centralistico. Rumâgna Unida intende svolgere regolare attività politica unicamente nei territori interni ai confini della Romagna, nel rispetto di tutte le forze che ne compongono la dialettica, nell'alveo di una concreta attuazione della Costituzione della Repubblica Italiana, all'insegna dei principi di autodeterminazione dei popoli; sussidiarietà e decentramento amministrativo; valorizzazione di municipalità e autonomie comunali; lotta a forme di sfruttamento del territorio e/o del lavoro; promozione di attività economiche sostenibili e lungimiranti; tutela e recupero dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e culturale della Romagna, con particolare attenzione alla lingua romagnola nella propria unicità.

Art. 6 – I confini

La Romagna ha per confini geografici quelli tracciati mirabilmente dalle opere e dal lavoro, scientificamente unanimemente riconosciuto, di Emilio Rosetti (1839 – 1908) e Pietro Zangheri (1889 – 1983), cui il Partito si richiama.

L'attività politica di Rumâgna Unida è limitata perciò agli organi elettivi e ai Comuni con territorio (totale o parziale) all'interno di questi confini. Il Partito fa coincidere, altresì, i confini amministrativi con i sopracitati confini geografici, garantendo però in ogni momento la possibilità per le singole comunità di autodeterminare democraticamente la propria appartenenza, sia in senso negativo (fuoriuscendovi) che positivo (entrandovi), garantendo sempre – in ogni caso - le adeguate tutele alle identità culturali specifiche e al relativo sentimento delle comunità interessate.

Art. 7 – Iscrizione al Partito

- a) **ATTIVISTA DI ROMAGNA** (Ativesta d Rumâgna). L'iscrizione a Rumâgna Unida avviene tramite libero tesseramento a quote variabili. La richiesta di tesseramento può essere fatta in forma orale o scritta a un Delegato Territoriale (Dilighê Tarituriêl), a un Delegato di Comprensorio (Dilighê d Cumprinsôri), alla Reggenza (Azdurareja / Azdurari), all'Amministrazione (Aministrazion) o alla Presidenza (Parsidenza) del Partito in qualsiasi momento, come in qualsiasi momento può essere liberamente revocata dal tesserato. Il tesserante può scegliere fra un'iscrizione di durata annuale, biennale o triennale. Al termine, l'iscrizione potrà essere comunque prorogata. Al momento del tesseramento verrà data lettura al tesserante dell'Art. 8 del presente Statuto. Al termine dell'iscrizione il tesserato ottiene lo status di **Attivista di Romagna (Ativesta d Rumâgna)**. Possono iscriversi tutte le persone maggiorenni, sia cittadine italiane che non italiane, domiciliate o residenti all'interno dei confini della Romagna.
- b) **ROMAGNOLISTA** (Rumagnulesta). È possibile aderire al Partito anche senza diventare Attivisti, per vicinanza ideale e appoggio nel raggiungimento degli scopi prefissati dal Partito. Può acquisire lo status di **Romagnolista (Rumagnulesta)** ogni individuo senza distinzione di età, provenienza o

residenza. Il Romagnolista è escluso dai diritti e doveri dell'Attivista di Romagna.

Le quote e ogni altra modalità per il tesseramento degli Attivisti o per l'adesione dei Romagnolisti sono oggetto del Regolamento di Rumâgna Unida.

Art. 8 – Diritti e doveri degli Attivisti di Romagna (tesserati)

Gli Attivisti di Romagna (Ativesta d Rumâgna), al momento dell'accettazione dell'iscrizione, acquisiscono i seguenti diritti:

- 1) **Voto**: diritto di voto durante le Assemblee di Territorio, le Assemblee di Comprensorio, il Congresso Annuale e il Congresso Straordinario
- 2) **Informazione**: diritto di essere informati, in ogni momento, circa le attività del Partito, con trasparenza, etica e lealtà
- 3) **Inclusione**: diritto a essere inclusi nella famiglia romagnolista da pari, con spirito di umana condivisione e vicinanza.

Gli Attivisti di Romagna acquisiscono altresì i seguenti doveri:

- 1) **Promozione**: promuovere e partecipare secondo le proprie disponibilità personali agli incontri e all'attività di Rumâgna Unida
- 2) **Non ostilità**: non svolgere attività politica anti-romagnolista, aderendo concretamente o promuovendo liste, Partiti o candidati dichiaratamente antagonisti al riconoscimento istituzionale della Regione Romagna
- 3) **Rispetto**: portare avanti la comune battaglia democratica con il massimo rispetto sia nei confronti degli altri membri di Rumâgna Unida che degli oppositori

Le modalità di accettazione dell'iscrizione sono oggetto del Regolamento del Partito.

Art. 9 – Misure disciplinari verso gli Attivisti e relative possibilità di ricorso

- a) Relativamente alle ipotesi di violazione - da parte di un Attivista di Romagna, qualunque ruolo ricopra nel Partito - dei doveri dell'art. 8 nei casi 2) e 3), o di uno dei principi fondamentali specificati nel presente Statuto, il Delegato di Comprensorio (Dilighê d Cumprinsôri) nei quali è tesserato l'Attivista può adottare (d'ufficio o su richiesta della Reggenza) nei confronti del tesserato un richiamo al rispetto dello Statuto. Nel caso chi commette la violazione fosse un Delegato di Comprensorio, ad adottare il richiamo è preposto il Presidente.
- b) Nel caso l'Attivista non dia seguito al richiamo e continui nella condotta contraria allo Statuto, il Delegato di Comprensorio sente la Reggenza (Azdurareja / Azdurari) e la Presidenza: qualora siano entrambe concordi, viene adottata dall'Azdór (Reggitore) una misura disciplinare di ammonimento nei confronti del tesserato, comunicatagli immediatamente in forma scritta e consegnata personalmente, in cui è specificato che la sua iscrizione al Partito verrà revocata, se l'Attivista non presenterà ricorso contro quell'ammonimento nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Nell'atto scritto di ammonimento sono altresì specificate le modalità con cui può fare ricorso e il soggetto a cui rivolgersi (vedi lett. c).

- c) Il tesserato può ricorrere contro la misura entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, inviando copia della misura disciplinare corredata dalle ragioni dell'impugnazione, in forma scritta, al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri ha 30 giorni di tempo per valutare l'impugnazione, nei quali ha il dovere di chiamare la Reggenza, il Delegato di Comprensorio e il tesserato sottoposto alla misura disciplinare per un confronto verbale sulle proprie posizioni, presieduto dal Presidente del Collegio dei Probiviri. Il tesserato ha la facoltà di chiamare altresì dei testimoni in sua difesa. Il Presidente del Partito può assistere al confronto. Al termine dei 30 giorni, il Collegio dei Probiviri comunica per iscritto al tesserato l'esito.
- d) Se il Collegio accoglie l'impugnazione, la misura disciplinare non sarà produttiva di effetti. Se il Collegio non accoglie l'impugnazione, il/la Presidente del Collegio dei Probiviri provvederà alla revoca dell'iscrizione del tesserato, facendone decadere ogni posizione eventualmente ricoperta. La decisione è inappellabile.
- e) Se il tesserato non ricorre entro i termini specificati o nelle modalità specificate, l'Azdór (Reggitore) o il Presidente di Rumâgna Unida revoca de iure l'iscrizione del tesserato, facendone decadere ogni posizione eventualmente ricoperta. La decisione è inappellabile.

PARTE II – ORGANI STATUTARI

Art. 10 – PRESIDENZA ONORARIA DEL PARTITO (Parsidenza Unurêria)

Il Regolamento stabilisce le modalità di eventuale istituzione di un Presidente Onorario (Parsident Unurêri) del Partito.

Art. 11 – PRESIDENZA DEL PARTITO (Parsidenza)

Il Presidente del Partito (Parsident) è il rappresentante morale di Rumâgna Unida e, con indubbe qualità etiche e morali, ne incarna il più alto grado istituzionale e di garanzia. Il presidente è investito della responsabilità legale del Partito.

Il Presidente viene eletto durante il Congresso Annuale (Cungrës dl Ânn), con la maggioranza qualificata dei **due terzi** dei presenti. La sua carica ha una durata di **5 anni**. Può essere sempre rieletto nelle modalità stabilite.

Art. 12 – REGGENZA DEL PARTITO (Azdurareja / Azdurari): Reggitore (Azdór) e Giunta Esecutiva (Zonta)

La Reggenza del Partito è composta dal Reggitore (Azdór) e dalla Giunta Esecutiva (Zonta).

1. Il Reggitore (Azdór) del Partito è il capo politico, nonché rappresentante pubblico del Partito, ne incarna l'attività politica, di cui si assume la responsabilità. Il Reggitore (Azdór) viene eletto durante il Congresso Annuale, con la **maggioranza relativa** dei presenti. La sua carica è della durata di **2 anni**. Può essere rieletto nelle modalità stabilite.
2. Il Reggitore del Partito nomina, a suo insindacabile giudizio, 5 membri del Consiglio di Romagna (Cunsej d Rumâgna, vedi art. 13) che compongono la sua Giunta Esecutiva (Zonta). La nomina della Giunta Esecutiva deve essere approvata dal Consiglio di Romagna (Cunsej d Rumâgna) a maggioranza

relativa dei presenti. La Zonta rimane in carica per la durata del mandato del Reggitore. La Giunta Esecutiva ha il compito di adottare decisioni e indirizzare l'attività politica del Partito: rappresenta il governo dell'attività politica del Partito. Il Reggitore (Azdór) ha in ogni caso la facoltà di avocare a sé i poteri dei membri della Zonta.

3. Il Reggitore (Azdór) adotta liberamente ogni strumento ulteriore per l'esercizio delle proprie funzioni esecutive, per esempio commissioni specifiche, consulti, riunioni, eccetera, e nomina figure che possano coadiuvare l'attività di Rumâgna Unida, come per esempio il o i Portavoce (Purtavós), il Responsabile della Comunicazione e ogni altra figura che possa risultare, a suo insindacabile giudizio, funzionale.
4. Il Reggitore è responsabile del **Regolamento** e di ogni eventuale modifica.

Art. 13 – CONSIGLIO DI ROMAGNA (Cunsej d Rumâgna)

a) Il Consiglio di Romagna è l'organo **collegiale** del Partito, ed è composto:

- Dai 10 Delegati Territoriali (2 per ogni Sezione Territoriale);
- da un minimo di 1 a un massimo di 3 Delegati per ogni Comprensorio;
- dal Presidente (Parsident) del Partito e
- dal Reggitore (Azdór) del Partito.

Il numero totale dei membri del Consiglio varia da un minimo di 20 (10+8+1+1) a un massimo di 36 (10+24+1+1).

- b) Il Consiglio vota sempre a maggioranza dei presenti. Nel caso di eventuale parità il voto del Presidente è determinante.
- c) **Compiti del Consiglio di Romagna.** 1) Il Consiglio ha il compito di portare all'attenzione della Reggenza (Azdurareja / Azdurari) eventuali problemi, necessità, criticità generali e specifiche dei territori, di proporre decisioni, stimolare il dibattito interno, di fare da tramite fra tesserati e Reggenza e fra specifici territori e gestione unitaria. 2) Il Consiglio ha il compito di approvare la nomina della Giunta Esecutiva (Zonta): qualora la nomina non venisse approvata dal Consiglio, la Reggenza ha la possibilità di proporre al Consiglio altre due formulazioni della Giunta Esecutiva. Qualora nessuna delle formulazioni venga approvata dal Consiglio, la Reggenza decade dal suo ruolo ed è indetto dal Presidente un Congresso Straordinario (Cungrës Straurdinêri) per l'elezione della nuova Reggenza. I tempi e le modalità sono stabilite dalla Presidenza. 3) Il Consiglio ha il compito di approvare il **Regolamento** e le sue successive modifiche, su proposta della Reggenza o del Congresso.
- d) Il Presidente del Partito gestisce e presiede il Consiglio di Romagna. Le modalità di convocazione del Consiglio e ogni altra norma relativa sono stabilite dal Regolamento.

Art. 14 – SEZIONI TERRITORIALI (Taritôri)

Il Partito si suddivide in Sezioni corrispondenti a raggruppamenti di Comuni e Frazioni aventi caratteristiche geografiche simili e comuni esigenze politiche, nello specifico:

- **SEZIONE MONTANA (Muntâna):** ne fanno parte tutti i Comuni e/o le Frazioni il cui territorio è montano. Il Regolamento stabilisce il criterio che definisce il territorio montano.

- **SEZIONE COLLINARE (Culinêra):** ne fanno parte tutti i Comuni e/o le Frazioni il cui territorio è collinare. Il Regolamento stabilisce il criterio che definisce il territorio collinare.
- **SEZIONE MARITTIMA (Marena):** ne fanno parte tutti i Comuni e/o le Frazioni che hanno accesso al Mar Adriatico (Mêr Adriàtich).
- **SEZIONE PAESI (Pais):** ne fanno parte tutti i Comuni e/o le Frazioni non facenti parte delle Sezioni Montana, Collinare o Marittima, i cui abitanti siano inferiori alla soglia definita dal Regolamento.
- **SEZIONE CITTÀ (Zitê):** ne fanno parte tutti i Comuni e/o le Frazioni non facenti parte delle Sezioni Montana, Collinare o Marittima, i cui abitanti siano superiori alla soglia definita dal Regolamento.

Nel Regolamento sono specificati dettagliatamente i raggruppamenti dei Comuni e delle Frazioni all'interno di ciascuna Sezione Territoriale.

La Sezione Territoriale si attiva con un minimo di 2 tesserati (Ativesta d Rumâgna) per territorio. La Sezione Territoriale, relativamente alla propria capacità di spesa, è autonoma, salvi gli obblighi di rendicontare entrate e uscite all'Amministrazione di Rumâgna Unida. Tramite i suoi membri e i suoi Delegati, si autofinanzia, cerca e reperisce finanziamenti a norma di Legge, decide in autonomia la propria linea, ha potere di programmazione e di spesa. Nel caso la Sezione Territoriale non riesca a reperire le risorse sufficienti, umane e materiali, per la propria attività, la Presidenza di Rumâgna Unida ha la facoltà di provvedere a ogni sforzo utile al mantenimento in attività della Sezione. La Presidenza deciderà inoltre se sciogliere o sospendere la Sezione. Nei casi di scioglimento, sospensione e ogni altra interruzione dell'attività della Sezione, ogni decisione inerente a quella Sezione viene adottata dalla Reggenza in accordo con la Presidenza.

Art. 14 bis – DELEGATI TERRITORIALI (Dilighé Tarituriél)

I residenti o domiciliati nelle Frazioni o nei Comuni specificati, una volta tesserati come Attivisti, oltre che nel Partito entrano di diritto nella Sezione Territoriale di appartenenza. I Taritôri si radunano liberamente in Assemblee di Sezione (Ardota Tarituriêla) almeno una volta all'anno, prima del Congresso Annuale. I membri delle Sezioni Territoriali, durante l'Assemblea di Sezione, eleggono a maggioranza relativa i Delegati Territoriali.

Ogni Sezione Territoriale elegge 2 propri Delegati Territoriali.

I Delegati Territoriali sono membri del Consiglio di Romagna, portavoce al Congresso Annuale o Straordinario delle istanze specifiche dei territori che rappresentano, e si occupano dell'amministrazione e dell'organizzazione logistica, materiale e politica sul territorio interessato, in accordo con i Comprensori (Cumprinsôri). Per le attività della Sezione Territoriale, rappresentano unitariamente ciò che - per le attività del Partito – è rappresentato da Presidenza, Reggenza e Amministrazione.

La carica di ogni Delegato Territoriale ha durata di 2 anni.

Art. 15 – COMPENSORI (Cumprinsôri)

Il Partito si suddivide altresì in Compensori.

I Compensori sono corrispondenti a **raggruppamenti di Comuni confinanti appartenenti ad aree accomunate storicamente da profondi rapporti reciproci** e che devono perciò avere una rappresentanza anche unitaria, nello specifico (in ordine alfabetico):

1. Compensorio **CESENATE** – d Zisena
2. Compensorio **FAENTINO** – Fainten
3. Compensorio **FORLIVESE** – Furlivés
4. Compensorio **IMOLESE** – Imulés
5. Compensorio **LUGHESE** – Lughés
6. Compensorio **MONTEFELTRO** – Montféltar / Monteféltre
7. Compensorio **RAVEGNANO** – Ramgnân
8. Compensorio **RIMINESE** – Riminés

Nel Regolamento sono specificati dettagliatamente i raggruppamenti dei Comuni all'interno di ciascun Compensorio (Cumprinsôri).

Il Compensorio si attiva con un minimo di 1 tesserato (Ativesta d Rumâgna). Ogni Compensorio, relativamente alla propria capacità di spesa, è autonomo, salvi gli obblighi di rendicontare entrate e uscite all'Amministrazione di Rumâgna Unida. Tramite i suoi membri e i suoi Delegati, si autofinanzia, cerca e reperisce finanziamenti a norma di Legge, decide in autonomia la propria linea, ha potere di programmazione e di spesa. Nel caso un Compensorio non riesca a reperire le risorse sufficienti, umane e materiali, per la propria attività, la Presidenza di Rumâgna Unida ha la facoltà di provvedere a ogni sforzo utile al mantenimento in attività del Cumprinsôri. La Presidenza deciderà inoltre se sciogliere o sospendere il Compensorio. Nei casi di scioglimento, sospensione e ogni altra interruzione dell'attività del Compensorio, ogni decisione inerente a quel Cumprinsôri viene adottata dalla Reggenza (Azdurareja / Azdurari) in accordo con la Presidenza.

Art. 15 bis – DELEGATI DI COMPENSORIO (Dilighé d Cumprinsôri)

I residenti o domiciliati nei comuni specificati, una volta tesserati come Attivisti, oltre che nel Partito, entrano di diritto nel Compensorio di appartenenza. I Compensori si radunano liberamente in Assemblee di Compensorio (Ardota Cumprinsuriêla) almeno una volta all'anno, prima del Congresso Annuale. I membri dei Compensori, durante l'Assemblea di Compensorio, eleggono a maggioranza relativa i Delegati di Compensorio.

Ogni Compensorio avente da 1 a 20 tesserati elegge fra questi 1 Delegato di Compensorio; ogni Compensorio avente da 21 a 50 tesserati elegge fra questi 2 Delegati di Compensorio; ogni Compensorio avente più di 51 tesserati elegge fra questi 3 Delegati di Compensorio.

I Delegati di Compensorio, come quelli di Territorio, sono membri del Consiglio di Romagna, portavoce al Congresso Annuale o Straordinario delle istanze specifiche dei comuni che rappresentano, e si occupano del coordinamento dell'attività politica

nei territori interessati, con particolare attenzione alla coesione fra comuni limitrofi, dell'amministrazione e dell'organizzazione logistica, materiale e politica sul territorio interessato. Per le attività del Comprensorio, rappresentano unitariamente ciò che – per le attività del Partito – è rappresentato da Presidenza, Reggenza e Amministrazione.

La carica di ogni Delegato di Comprensorio ha durata di 2 anni.

Art. 16 – COMUNI (Cumon) E DELEGATI COMUNALI (Dilighé Cumunél)

I Comuni, sottolineando la massima importanza tanto dei centri urbani quanto di tutte le aree e le Frazioni che li compongono, sono l'unità territoriale di riferimento dell'attività politica del Partito.

In ogni Comune, i tesserati ivi residenti o domiciliati eleggono annualmente fra i tesserati del medesimo Comune 1 proprio Delegato Comunale, tassativamente prima dell'Assemblea di Comprensorio (Ardota Cumprinsiuriêla). I compiti del Delegato Comunale sono di 1) coordinare e promuovere l'attività politica su tutto il territorio comunale, in accordo con i Delegati di Comprensorio e Territorio; 2) effettuare comunicazioni costanti ai vertici del Partito riguardanti le istanze della propria comunità; 3) rappresentare il proprio Comune alle Assemblee di Comprensorio, di cui fa parte di diritto; 4) attuare il massimo proselitismo in ambito comunale verso Rumâgna Unida.

Art. 17 – ATTIVISTA DI ROMAGNA - TESSERATO/A (Ativesta d Rumâgna)

L'Attivista di Romagna è chiunque si tesseri e, avente i requisiti previsti dal presente Statuto, intenda partecipare o aderire all'attività politica del Partito, assumendo su di sé i diritti e i doveri stabiliti all'art. 8 della Parte I del presente Statuto.

Art. 18 – AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO (Aministrazion)

L'Amministratore (Aministradór) del Partito, congiuntamente con i suoi collaboratori da lui nominati in accordo con la Reggenza, è il responsabile della gestione **organizzativa, logistica, contabile e operativa** del Partito e di ogni sua attività, compresa la **tesoreria**.

L'amministratore è nominato direttamente dalla Reggenza. La sua carica è revocabile in ogni momento con un atto della Reggenza necessariamente controfirmato dalla Presidenza. L'Amministratore nomina i propri collaboratori liberamente.

L'Amministrazione è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale di Rumâgna Unida e della fissazione dei relativi criteri di trasparenza. È inoltre competente ad approvare il rendiconto di esercizio. L'Amministrazione del Partito ha, per quanto riguarda la gestione economico-finanziaria interna, facoltà di organizzazione, programmazione e supervisione nei confronti delle Sezioni Territoriali e dei Comprensori.

L'Amministrazione provvede ad applicare il "GDPR (General Data Protection Regulation)" - Regolamento UE 2016/679 ed eventuali suoi aggiornamenti e modifiche ai fini di tutelare a norma di Legge la riservatezza e proteggere i dati personali.

PARTE III – ORGANI DECISIONALI

Art. 19 – Decisioni

Le decisioni del Partito avvengono tramite Congresso Annuale o Congresso Straordinario.

- a) Il **Congresso Annuale (Cungrës dl Ânn)** è l'organo decisionale regolare e si svolge tassativamente entro i 12 mesi dal Congresso Annuale precedente. Il Congresso Annuale ha carattere generale e i temi da affrontare sono decisi dai membri del Partito nelle modalità previste da questo Statuto.
- b) Il **Congresso Straordinario (Cungrës Straurdinêri)** si svolge ogni qualvolta si ravvedano necessità specifiche su cui il Partito abbia da porre in essere decisioni che non siano già state trattate dal Congresso Annuale. Il Congresso Straordinario deve avere uno o più temi precisi da affrontare. A titolo esemplificativo: una tornata elettorale specifica, una particolare situazione emergenziale, una o più modifiche statutarie, eventuali proposte di modifiche al Regolamento, eccetera. Le modifiche statutarie sono tassativamente trattate da un Congresso Straordinario, approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 20 – Modalità

Ogni votazione del Congresso, salvo diversamente esplicitato da questo Statuto, viene svolta democraticamente con il criterio della **maggioranza relativa dei partecipanti**. Prima di ogni votazione ogni membro del Congresso ha diritto (ma non il dovere) di intervenire pubblicamente sul tema della decisione. Il Congresso è aperto al pubblico, salvo diverse valutazioni da parte della Presidenza in carica. Membri del Congresso aventi diritto di voto sono: la Presidenza del Partito, la Reggenza del Partito, i Delegati Territoriali, i Delegati di Comprensorio e – nelle modalità stabilite dalle norme sulle deleghe previste dal Regolamento e ispirate all'equa ripartizione territoriale – ogni Ativesta d Rumâgna.

La Presidenza, la Reggenza, i Delegati Territoriali e di Comprensorio hanno altresì la possibilità di scegliere gli ordini del giorno, da comunicare all'Amministrazione con preavviso di almeno quattro settimane dal Congresso, e di intervenire pubblicamente sui medesimi.

Almeno due settimane prima del Congresso Annuale, la Reggenza ha il dovere di comunicare agli Ativesta d Rumâgna un rendiconto sintetico delle attività politiche svolte e delle decisioni adottate durante l'anno.

Art. 20 bis – Quorum

Ogni Congresso è valido qualora sia presente almeno un terzo dei membri di diritto di cui all'art. 21. Relativamente agli Ativesta d Rumâgna, si contano al momento della convocazione del Congresso. Ogni votazione del Congresso è invalida e non produttiva di effetti qualora non sia presente almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto.

Art. 21 – Rispetto formale e giuridico

Il rispetto formale e giuridico di ogni votazione spetta congiuntamente all'Amministrazione del Partito e alla **Presidenza**, che si fa garante della buona riuscita del Congresso, della correttezza nel rispetto della volontà dei tesserati, dell'aderenza ai principi democratici e dell'attuazione di quanto stabilito nello Statuto.

Art. 22 – Logistica

Ogni determinazione logistica, incluse la calendarizzazione e gli inviti a partecipare, la raccolta e l'organizzazione degli ordini del giorno, la decisione di tempi e durate, lo svolgimento del Congresso Annuale e dei Congressi Straordinari, spettano **all'Amministrazione** del Partito in accordo con la Presidenza. Ogni altra norma relativa è contenuta nel Regolamento di Rumâgna Unida.

Art. 23 – Selezione delle candidature

1. Ogni candidatura, per ogni occasione elettorale cui partecipa Rumâgna Unida, è selezionata all'interno dei Comuni fra gli Attivisti, i Romagnolisti residenti o domiciliati in Romagna e qualunque altra personalità anche esterna al Partito, in concerto, dai Delegati Comunali e dai Delegati di Comprensorio di cui quel Comune fa parte. La scelta ricadrà su quelle personalità che - per qualità umane, professionali, artistiche, politiche – sono ritenute idonee a rappresentare in concreto l'idealità di Rumâgna Unida.
2. Ogni candidatura selezionata dai Delegati Comunali di concerto con i Delegati di Comprensorio di cui quel Comune fa parte deve essere proposta alla Reggenza e alla Presidenza: qualora entrambi fossero concordi sull'opportunità e l'efficacia della decisione sulla base delle qualità personali e morali dei candidati scelti, la candidatura sarà accettata.
3. Una volta accettata la candidatura, ogni candidato a ricoprire qualunque ruolo in elezioni democratiche interne alla Romagna deve, qualora non sia già tesserato, provvedere al tesseramento come Attivista di Romagna.

Art. 24 – Eguaglianza sostanziale

Tutti i membri di Rumâgna Unida hanno pari dignità e hanno eguali opportunità, senza distinzione di sesso, di etnia, di origine, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali. Rumâgna Unida attua ogni mezzo per rimuovere attivamente ogni eventuale discriminazione. Tutti i membri accedono alle cariche elettive del Partito in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla Legge.

La complementarità dei generi sessuali è un pilastro della società che arricchisce ogni dinamica umana e politica. Qualora, all'interno delle cariche del Partito, si verificasse una sproporzione a favore di un solo genere, Rumâgna Unida si impegna a garantire una soglia di almeno un terzo di presenze di un genere diverso da quello predominante.

PARTE IV – TUTELE E GARANZIE

Art. 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI (Culeg di Prubivir)

Il collegio dei probiviri ha il compito di garantire il rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto. Il collegio è composto da **tre persone** nominate dalla Presidenza, rispondenti ai seguenti requisiti:

- a) Assenza di conflitti di interesse personale, emotivo, professionale o relazionale nei confronti della Reggenza del Partito
- b) Conoscenza dettagliata del presente Statuto
- c) Disponibilità all'impegno morale per la salvaguardia della correttezza e dell'adesione alla causa romagnolista

PRESIDENTE DEL COLLEGIO. Il presidente del Collegio dei Probiviri è nominato dalla Presidenza, sentito il parere della Presidenza del Movimento per l'Autonomia della Romagna. La sua carica ha una durata di **4 anni**, al termine dei quali può essere rinominato. Il presidente del Collegio dei Probiviri ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Collegio, promuovere azioni e sollecitare interventi correttivi in caso di violazioni dello Statuto.

ALTRI MEMBRI. I restanti **due** membri del Collegio sono nominati dalla Presidenza durante il Congresso Annuale, scelti da una lista anonima di tesserati volontari rinnovata ad ogni Congresso Annuale: uno dei due membri è **sorteggiato dalla Presidenza del Partito** fra la lista dei volontari, l'altro membro è **sorteggiato dal Presidente del Collegio dei Probiviri** in carica, fra la lista dei volontari. Una volta nominati probiviri dalla Presidenza del Partito, la loro carica ha durata di 2 anni oltre i quali non possono essere rinominati se non a seguito di 2 anni dalla cessazione della loro carica.

Il Presidente di Rumâgna Unida, prima di conferire l'incarico a ciascun membro del Collegio, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta l'anno con lo scopo preciso di verificare il corretto andamento dell'attività di Rumâgna Unida, con particolare riferimento alle scelte della Reggenza, dalla quale i membri del Collegio hanno il dovere di mantenere una equidistanza imparziale.

Ogni decisione del Collegio dei Probiviri è presa a maggioranza dei suoi membri.

Ogni altra norma relativa all'andamento dell'attività dei Probiviri è demandata al Regolamento del Partito.

Art. 26 – USO DI SIMBOLO

Il simbolo di Rumâgna Unida (allegato n. 3 del presente Statuto) è la rielaborazione grafica dello storico simbolo di proprietà del Movimento per l'Autonomia della Romagna (allegato n. 2 del presente Statuto). Il M.A.R. concede l'uso e la rielaborazione in forma grafica del proprio simbolo al Partito.

1. Qualora la Presidenza del M.A.R., con il voto di almeno i due terzi del Comitato Regionale M.A.R., non reputasse l'attività politica posta in essere dalla

Reggenza del Partito idonea al giusto perseguimento della causa romagnolista, ha in ogni momento la facoltà di far pervenire alla Presidenza di Rumâgna Unida, in forma scritta, l'atto di diniego motivato contenente l'esplicito invito a non usare il simbolo menzionato nel presente Statuto, con le relative motivazioni.

2. La Presidenza di Rumâgna Unida ha il dovere di trasmettere senza ritardo l'atto di diniego al Collegio dei Proviviri e alla Reggenza del Partito. La Reggenza, a seguito della ricezione dell'atto di diniego, deve cessare immediatamente ogni attività posta in essere con il simbolo o la denominazione.
3. Il Partito potrà continuare la sua attività politica con un nuovo simbolo.

Art. 27 – INCOMPATIBILITÀ

Il ruolo di Reggitore e di Presidente di Rumâgna Unida sono incompatibili con il ruolo di Coordinatore e di Presidente del Movimento per l'Autonomia della Romagna. È fatta salva la possibilità di fare parte, a qualsiasi altro titolo, di entrambi.

Il ruolo di Reggitore e di Presidente di Rumâgna Unida sono incompatibili con un qualsiasi ruolo di vertice in altre formazioni politiche locali e non locali, tanto negli organi centrali quanto nelle suddivisioni interne.



NOTE DI LINGUISTICA E GRAFIA

Nota 1 – Maschile o femminile

I termini indicanti cariche personali sono stati declinati al maschile per mera convenzione. Di seguito l'elenco di alcuni termini nelle relative declinazioni sia maschili che femminili, sia in lingua italiana che in lingua romagnola, perfettamente sostituibili all'interno di questo Statuto e nei documenti di Rumâgna Unida: il Presidente, e' Parsident – la Presidente, la Parsidenta; il Reggitore, 'l Azdór – la Reggitrice, l'Azdóra; il Delegato, e' Dilighê – la Delegata, la Dilighêda; l'Amministratore, 'l Aministradór – l'Amministratrice, l'Aministradóra.

Nota 2 – Vademecum per la lettura della lingua romagnola unificata

- 1) La doppia scelta per alcuni termini (*Azduzareja / Azdurari*, per esempio) è frutto della volontà di cercare, per quanto possibile, di non privilegiare una sola parlata fra le varie parlate della lingua romagnola e di avere un approccio multiculturale interno alla Romagna. Nelle Sezioni Territoriali, nei Comprensori e nei Comuni la lingua romagnola va declinata quanto più possibile nelle sue sfaccettature territoriali più caratterizzanti. Qualora, a fini pratici, fosse necessario eleggere un solo dialetto del romagnolo, come valevole per tutta la Romagna si sceglie la parlata di area ravennate in virtù dei maggiori studi glottologici dedicati, delle evidenti ragioni storiche, e della dislocazione su territorio ravennate della sede di Rumâgna Unida.
- 2) Il suono **Â** può essere letto nei seguenti modi:
 - a) Nella Romagna estremamente occidentale (valle del Santerno, Imola) il suono **Â** è sempre letto come una **Ë** (E nasale)
 - b) Nella Romagna centro-occidentale (Ravenna-Faenza-Forlì) il suono **Â** è letto come una **Ë** (schwa), vocale centrale intermedia il cui suono si pone esattamente a metà strada fra le vocali esistenti (non così aperta come una A, non così chiusa come una U)
 - c) Nella Romagna orientale (circa dalla destra idrografica del fiume Savio) il suono **Â**, tendenzialmente, è letto come una A (la normale A italiana) qualora dopo la consonante nasale (N, M, GN) che segue la **Â** ci fosse una vocale (es. *Rumâgna - Romagna*); è letto invece come una E mediamente aperta qualora dopo la consonante nasale (N, M, GN) che segue la **Â** ci fosse una consonante (es. *un sânt – un santo*)
- 3) Il suono **Ë** si legge in tutta la Romagna come una E estremamente aperta e lunga. In alcune zone (Ravenna-Faenza-Forlì) si dittonga leggermente verso una A appena accennata (-ËA), in altre zone (Cesena, Rimini e montagna) si mantiene solo l'estrema apertura e la durata (-ËË) – per esempio, è il suono di *burdël* (ragazzo), *tëra* (terra), *pël/pëla* (pelle)
- 4) Il suono **Ò** si legge in tutta la Romagna come una O estremamente aperta e lunga (-ÒÒ), alcuni parlanti avvertono una leggera dittongazione verso una A (-ÒA) – per esempio, è il suono di *öc* (occhio), *nöt/nöta* (notte), *böta* (colpo)
- 5) Il suono **É** si legge in tutta la Romagna come una E estremamente chiusa (ÉÉ), in alcune aree sfuma verso una I appena percepita (-ÉI) – per esempio, è il suono di *sanzvés* (sangiovese), *bés* (bacio), *asédi* (assedio), *pél* (pelo)
- 6) Il suono **Ó** si legge in tutta la Romagna come una O estremamente chiusa e lunga, che sfuma in maniera più o meno marcata (a seconda delle zone) verso una U (-ÓU) – per esempio, è il suono di *amór* (amore), *sól* (sole), *Signór* (Signore), *azdóra* (reggitrice), *sóra* (sopra)
- 7) Il suono **Ê** si legge in tutta la Romagna come una E molto lunga, ma con le seguenti tendenziali differenze:
 - a) nella Romagna centro-occidentale (sinistra idrografica del fiume Savio) è una E chiusa che sfuma in maniera più o meno marcata (a seconda delle zone) verso una A (-ÉA) – per esempio, è il suono di *pël* (palo), *magnê* (mangiare)
 - b) nella Romagna orientale (destra fiume Savio) invece è prevalentemente una E aperta, come la **Ë** (-ËË) – per esempio, è il suono di *strambalê* (strambalato), *mêr* (mare) – ma in alcuni termini, meno frequenti, è equivalente della **É** lunga chiusa (-ÉÉ)
- 8) Il suono **Ô** si legge in tutta la Romagna come una O molto lunga, ma con le seguenti differenze:

- a) nella Romagna centro-occidentale (sinistra idrografica del fiume Savio) è una O chiusa che sfuma verso una A (-ÓA) – per esempio, è il suono di *sôra* (suora), *brôd* (brodo), *rumagnôl* (romagnolo)
- b) nella Romagna orientale (destra fiume Savio) invece è tendenzialmente una O chiusa dritta (-ÓÓ), ma in alcuni termini soprattutto di area riminese l'esito è di O aperta (-ÒÒ)
- 9) Quando le lettere **E** e **O** non hanno accenti grafici sono sempre brevi (-È; -Ò) – per esempio *burdel* (ragazzi), *oc* (occhi), *bota* (botte)
- 10) Per quanto riguarda le consonanti nasali (**N**, **M**) in finale di parola: in Romagna centro-occidentale, nella maggior parte dei termini non si pronunciano, nasalizzando la vocale che le precede. Nei termini eccezionali in cui invece si pronunciano, vengono scritte doppie (NN, MM) anche se è una sola consonante a essere pronunciata. I lettori della Romagna orientale invece pronunceranno tendenzialmente tutte le consonanti nasali in finale di parola come una sola consonante (N, M), a prescindere che siano rese graficamente come singole o come doppie.
- 11) Le parole che terminano per consonante sono tronche: l'accento cade sull'ultima sillaba, anche qualora non sia graficamente accentata. Qualunque difformità rispetto a questa regola è segnalata dalla presenza dell'accento grafico.



DISPOSIZIONI PROVVISORIE

- I. Si ritengono **Membri Fondatori (Mèmbar Fundatur)** tutti i presenti al momento della costituzione di Rumâgna Unida di cui è presente in calce un elenco firmato (Allegato n. 4).
- II. I Membri Fondatori rappresentano, dal momento della costituzione di Rumâgna Unida, il primo nucleo operativo delle relative Sezioni Territoriali e dei relativi Comprensori, e hanno la funzione di fungere da punto di riferimento per la nascita e l'attivazione delle relative Sezioni Territoriali e dei relativi Comprensori fino al momento della prima Assemblea di Territorio e della prima Assemblea di Comprensorio, in cui si eleggono i rispettivi Delegati.
- III. I Membri Fondatori eleggono, sempre al momento della costituzione di Rumâgna Unida, un **Presidente Pro Tempore (Parsident Pruvisôri)** che ha la funzione di programmare e organizzare tutte le azioni che ritiene necessarie allo sviluppo del Partito.
- IV. Il Presidente Pro Tempore è delegato dai Membri Fondatori a coprire in via eccezionale, durante il suo periodo in carica, le funzioni corrispondenti alla **Presidenza**, alla **Reggenza**, all'**Amministrazione** e al **Collegio dei Proviviri**. Il Presidente Pro Tempore ha la facoltà di nominare liberamente qualsiasi figura interna o esterna al Partito al fine di coadiuvarlo nella propria attività.
- V. Il Presidente Pro Tempore decade dalla sua carica durante il primo Congresso di Rumâgna Unida nel momento in cui viene eletto il Presidente del Partito.